


COMUNE DI BIANDRATE



CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE

DISCIPLINARE DI SERVIZIO INERENTE LE MODALITA' DI ACCESSO E UTILIZZO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI

Delibera n. 13 del 19/3/2019





INDICE

TITOLO I – Disposizioni Generali

- Art. 1 – Oggetto del disciplinare di servizio
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di raccolta comunale
- Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi
- Art. 5 – Modalità di conferimento
- Art. 6 – Attività ammesse presso il centro di raccolta
- Art. 7 – Attività non ammesse presso il centro di raccolta
- Art. 8 – Dotazione di attrezzature
- Art. 9 – Orari di apertura
- Art. 10 – Limitazioni all'accesso
- Art. 11 – Sicurezza

TITOLO II – Utilizzo del centro di raccolta comunale

- Art. 12 – Gestore
- Art. 13 – Obblighi del gestore
- Art. 14 – Obblighi e responsabilità dell'utente

TITOLO III – Sanzioni

- Art. 15 – Sanzioni



TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare di servizio

1. Il presente Disciplinare regola la gestione e l'uso da parte degli utenti residenti del centro di raccolta sito nel Comune di Biandrate.

Art. 2 – Finalità

1. La gestione e l'uso del centro di raccolta comunale sono finalizzate al conferimento separato ed allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti solidi urbani riciclabili o riutilizzabili, nonché di quelle pericolose per le quali la normativa vigente preveda una raccolta differenziata, limitatamente ai materiali per i quali il centro sia stato attrezzato in conformità alle normative vigenti.

Art. 3 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di raccolta comunale

1. Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti all'interno del centro di raccolta è regolato come prescritto nei seguenti commi.

2. Possono essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

- a) materiali ingombranti
- b) rottami ferrosi
- c) sfalci erbosi, potature, ramaglie
- d) legname non trattato
- e) legname trattato
- f) cartone
- g) vetro, alluminio e banda stagnata
- h) imballaggi in plastica
- i) materiali inerti di origine domestica risultanti da piccole demolizioni o interventi manutentivi (laterizi, piastrelle, calcinacci depurati da legni, plastiche, metalli, vetri ecc.) in quantità non superiore a mc 0,150 (circa 10 secchi) alla settimana
- j) olio vegetale
- k) pile esauste
- l) farmaci scaduti
- m) toner e cartucce di stampa da utenze domestiche



3. Possono inoltre essere conferite e stoccate al centro di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi:

- a) RAEE (rifiuti elettronici R1 R2 R3 R4 R5); i conferimenti e gli accessi saranno regolamentati in osservanza delle normative vigenti
- b) accumulatori da utenze domestiche
- c) oli minerali
- d) vernici e inchiostri
- e) filtri olio

4. Non possono essere conferite e stoccate al centro di raccolta le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuto indifferenziato
- b) rifiuti o lastre in fibra cemento ecologico o contenente amianto
- c) rifiuti pericolosi non contemplati nel precedente elenco

Art. 4 – Provenienza dei rifiuti ammessi

1. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale di Biandrate, salvo accordi e convenzioni intercomunali/consortili, legati a situazioni di emergenza o esigenze particolari.

2. Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti di cui all'art. 3:

- a) provenienti da utenze domestiche;
- b) giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) provenienti da utenze non domestiche, nel rispetto di quanto al successivo art. 10;

3. Gli scarti vegetali provenienti da operatori nel settore dei servizi di manutenzione del verde possono essere conferiti presso l'impianto predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, fatto salvo il mantenimento del verde comunale.

4. Sono infine ammessi al conferimento, su disposizione dell'ufficio competente che ne determina altresì tempi e modalità, i rifiuti di cui al precedente elenco derivanti da specifiche raccolte differenziate attuate sul territorio comunale.

Art. 5 – Modalità di conferimento

1. Gli utenti del centro di raccolta sono tenuti all'osservanza del presente disciplinare e specificatamente alle seguenti norme:

- a) conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- b) conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificandoli ove possibile già al momento del carico sui mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (ad esempio, per il conferimento di un serramento, questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica: legno, metallo e vetro);
- c) seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione ed al controllo del centro di raccolta, nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica;



- d) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle zone di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

Art. 6 – Attività ammesse presso il centro di raccolta

1. All'interno del centro di raccolta è ammesso il conferimento in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 7 – Attività non ammesse presso il centro di raccolta

1. Presso il centro di raccolta non sono ammesse:

- a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
- b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es: compostaggio degli scarti verdi);
- c) il prelievo dei rifiuti di cui art. 3, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale;
- d) le eventuali operazioni di separazione di materiali o sostanze pericolose dalle tipologie di rifiuto di cui agli elenchi dell'art. 3 (es. estrazione del freon dai frigoriferi).

Art. 8 – Dotazione di attrezzature

1. Il centro di raccolta comunale è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.

2. Il centro è dotato di contenitori ed aree idonei per lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 9 – Orari di apertura

1. Apertura al pubblico "ordinaria": gli utenti possono accedere al centro di conferimento:

mercoledì dalle 14,00 alle 17,00

sabato dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00

2. Su disposizione dell'Amministrazione Comunale di concerto con il Consorzio di Bacino Basso Novarese e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, le festività o future diverse esigenze.

3. Apertura al pubblico "straordinaria": l'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità del centro), qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

4. Apertura agli operatori: gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla piattaforma



ecologica negli orari funzionali all'espletamento del servizio, al di fuori comunque degli orari di apertura al pubblico.

5. Il Comune ed il Consorzio di Bacino Basso Novarese possono istituire presso il centro di raccolta sistemi di controllo agli accessi a mezzo del posizionamento di sbarre in entrata e/o uscita; l'accesso agli utenti sarà consentito a mezzo di apposite tessere magnetiche/cartacee.

6. Il Consorzio ed il Comune possono altresì istituire presso il centro di raccolta sistemi di pesature per il controllo delle quantità conferite.

Art. 10 – Limitazioni all'accesso

1. E' inibito l'accesso al pubblico durante le operazioni di movimentazione, posizionamento, svuotamento, manutenzione, ecc. dei containers da parte degli addetti, o durante l'eventuale temporanea assenza del custode.

2. Le utenze di attività artigianali, agricole, commerciali, di servizi e industriali sono tenute al rispetto della normativa sul trasporto e conferimento di rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, art. 193.

3. Le predette utenze non domestiche, possono accedere al centro esclusivamente per il conferimento di rifiuti assimilati previsti dalla normativa vigente; per ottenere l'autorizzazione all'accesso sono tenute alla compilazione dell'apposita modulistica, che sarà consegnata al conducente da parte del custode prima di consentire l'accesso al mezzo e che dovrà essere compilata e riconsegnata al medesimo, pena la non ammissione all'interno del centro.

4 Gli utenti privati che utilizzano mezzi di trasporto appartenenti a ditte sono tenuti a compilare l'apposita modulistica consegnata dall'addetto alla custodia del centro.

Art. 11 – Sicurezza

1. Tutte le attività svolte nella centro di raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.
2. Ogni responsabilità in merito alla sicurezza è demandata al personale del gestore

TITOLO II – Utilizzo del centro di raccolta comunale

Art. 12 – Gestore

1. Il Comune di Biandrate ai sensi della Legge Regionale 24/2002 ha affidato la gestione del centro di raccolta comunale al Consorzio di Bacino Basso Novarese, il quale la esercita attraverso cooperativa operante nel settore, di seguito denominata "gestore".

Art. 13 – Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto alla conduzione del centro nel rispetto del disciplinare e del contratto stipulato con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

Art. 14 – Obblighi e responsabilità dell'utente



1. L'utente non è autorizzato per nessun motivo a riconoscere compensi di qualsiasi natura per le operazioni a carico del gestore nella conduzione del centro di raccolta.
2. L'utente non è autorizzato ad effettuare il conferimento di materiali diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale o del Consorzio di Bacino Basso Novarese.
3. L'utente, sotto il controllo dell'addetto alla custodia, è tenuto a conferire nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 2.
4. Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al titolo II del disciplinare, l'addetto alla custodia ha la facoltà di redarguirlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza Urbana.

TITOLO III – Sanzioni

Art. 15 – Sanzioni

1. Le violazioni relative alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare saranno considerate alla stregua di abbandono rifiuti e sanzionate come previsto nei successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento (300,00) euro a tremila (3.000,00) euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
4. Qualora l'utente causasse danni alle strutture od alle attrezzature presenti al centro di raccolta si provvederà alla richiesta di risarcimento relativamente agli importi necessari per ripristini, riparazioni o sostituzioni.
5. Qualora l'utente non si attenga alle prescrizioni del presente regolamento o alla normale diligenza relativamente al rispetto delle persone e delle strutture, si provvederà a segnalare tale comportamento alle competenti autorità per le sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.